

Publicato il 22/02/2021

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6320 del 2020, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS-non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2021 il Cons. Raffaello Sestini e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 - Il Ministero dell'Interno propone appello avverso la sentenza del TAR per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, -OMISSIS-, che ha accolto il ricorso dell'odierno resistente, non costituito in appello, volto all'annullamento del decreto -OMISSIS-, con il quale il Questore di Reggio Calabria ha decretato il rigetto dell'istanza di rinnovo di porto di fucile ad uso caccia, rilasciato nel 2005 e scaduto nel 2011, avendo il soggetto continuato a detenere l'arma.

2 - Il Ministero appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 43, comma 1, lett. b), del TULPS, nonché del D. lgs. 104 del 10-08-2018, art.3, comma 1, lett e) in quanto il TAR ha accolto il ricorso di primo grado ritenendo il provvedimento viziato, pur essendo lo stesso fondato sulla pregressa condanna per uno dei reati (assistenza agli associati, con condanna ad un anno di carcere) ai quali il legislatore, con l'art. 43 TULPS (ante novella del D.Lgs 10 Agosto 2018 n.104), ha invece attribuito valore preclusivo al rilascio del titolo.

3 - Il giudice di primo grado ha accolto la tesi del ricorrente, secondo il quale il provvedimento era viziato da eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto l'Amministrazione avrebbe violato un "...oggettivo criterio di ragionevolezza.." adottando il provvedimento di diniego, dopo che l'interessato aveva goduto del porto d'armi fino al 2011, ritenendo i precedenti penali di per sé ostativi al rilascio della licenza nonostante l'intervenuta riabilitazione.

4 - L'Amministrazione appellante oppone l'applicabilità dell'articolo 43, comma 1, lettera b) TULPS, che consente di ritenere ostativa la condanna per il reato menzionato.

5 - Il Collegio preliminarmente dà atto della radicale nullità e inefficacia dell'ordinanza cautelare -OMISSIS-, pubblicata in relazione al presente giudizio per un mero errore tecnico, in assenza di istanza cautelare di parte.

6 - Ai fini della decisione, il Collegio evidenzia che la sentenza appellata ha diffusamente motivato facendo riferimento all'indirizzo interpretativo espresso dalla Sezione (decisione 12 marzo 2020 n. 1814), il quale ha valorizzato la modifica legislativa dell'art. 43, comma primo, del TULPS, recata dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 104.

Nel nuovo assetto normativo, in caso di condanna per reati contro l'ordine pubblico, qualora sia intervenuta la riabilitazione, "la licenza può essere riacquisita."

In tal modo è venuto meno il precedente automatismo, in forza del quale, nonostante la riabilitazione, la condanna per un reato in materia di ordine pubblico era inderogabilmente ostativa al rilascio della licenza.

Secondo l'orientamento della Sezione, che il collegio condivide integralmente, l'intervento normativo, sebbene valga solo per il futuro, esprime comunque un criterio di ragionevolezza, applicabile anche alle fattispecie precedenti l'entrata in vigore della novella legislativa.

Resta fermo che la valutazione del pericolo di abuso delle armi è connotata da un'ampia discrezionalità. È dunque sufficiente a giustificare l'adozione dell'impugnato provvedimento negativo la sussistenza di circostanze che consentano di trarre una ragionevole previsione circa la sussistenza di possibili rischi di inappropriato o abusivo uso delle armi da parte del titolare, in linea con l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.109/2019, secondo cui "Proprio in ragione dell'inesistenza nell'ordinamento costituzionale

italiano di un diritto di portare le armi, deve riconoscersi un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell'ambito dei bilanciamenti che- entro il limite della non manifesta irragionevolezza-mirino a contemperare l'interesse dei soggetti che richiedono (...) e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l'incolumità pubblica.”

7 –Nella specifica fattispecie in esame il diniego è stato fondato, in particolare, sulla sussistenza di un precedente penale per uno dei reati contro l'ordine pubblico, per i quali lo stesso legislatore attribuisce alla condanna la valenza di circostanza potenzialmente ostativa all'ottenimento di licenze in materia di armi, ai sensi dell'art.43,1 comma 1, lettera b) TULPS.

8 – Tuttavia, l'Amministrazione non ha considerato la novella legislativa del 2018, e quindi la rilevanza della riabilitazione, avvenuta nel 2017. Ha pertanto attribuito efficacia inderogabilmente ostativa alla condanna, omettendo di valutare il complesso delle circostanze rilevanti ai fini del rilascio della licenza.

9 – Pertanto, in mancanza di una motivazione fondata (anche) su circostanze diverse o ulteriori idonee a far revocare in dubbio la non completa affidabilità del richiedente nell'uso delle armi, e fatta salva la possibilità di nuovi provvedimenti dell'Amministrazione, l'appello non può essere accolto.

10 – Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, non essendosi la parte intimata costituita in questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore

Solveig Cogliani, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

L'ESTENSORE
Raffaello Sestini

IL PRESIDENTE
Marco Lipari